



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE  
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

N. 557/RS/01/37/B/1554

Roma, 21 GIU. 2011

OGGETTO: Commissione Paritetica ex art. 29 del D.P.R. n. 164/2002 come modificato dall'art. 23 del D.P.R. n. 51/2009.  
Trasmissione bozza di regolamento.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA GENEALE SAP	= ROMA =
ALLA SEGRETRIA NAZIONALE SIAP	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SILP PER LA CGIL	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE	
FEDERAZIONE UIL POLIZIA-ANIP-ITALIA SICURA (Rdp-Pnfi)	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA GENRALE UGL/POLIZIA DI STATO	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE COISP	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA GENERALE	
CONSAP- NUOVA FEDERAZIONE AUTONOMA	= ROMA =

Si fa seguito alla nota n. 557/RS/01/37/870 dello scorso 12 aprile con cui si informavano le OO.SS. che si stava provvedendo alla predisposizione di una bozza di regolamento di cui all'oggetto, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 23 del D.P.R. n. 51/2009.

Premesso quanto sopra, si trasmette la citata bozza di regolamento con preghiera di far pervenire le pertinenti osservazioni entro la data del 5 luglio p.v..

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
Castrese De Rosa

***LA COMMISSIONE DI GARANZIA DI CUI ALL'ART. 29 D.P.R. N. 164/2002***

- VISTO l'art. 29 del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, con cui è stata prevista l'istituzione di una Commissione competente ad esprimersi sulle controversie relative a violazioni delle procedure del sistema delle relazioni sindacali o sui conflitti insorti sulla loro corretta applicazione, di seguito denominata Commissione;
- VISTO l'art. 23 del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51, con cui sono state apportate modifiche al sopra citato art. 29 del D.P.R. n. 164/2002 prevedendo che la Commissione sia dotata di autonomo regolamento;

***adotta il seguente***

**REGOLAMENTO**

**Art. 1 - Oggetto**

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione in attuazione delle disposizioni richiamate in premessa.

**Art. 2 - Compiti della Commissione**

La Commissione è chiamata a deliberare sulle controversie relative alle violazioni delle procedure del sistema delle relazioni sindacali o qualora insorgano conflitti sulla loro corretta applicazione tra l'Amministrazione e le Organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato rappresentative a livello nazionale.

**Art. 3 - Composizione**

1. La Commissione è presieduta dal Direttore dell'Ufficio per le relazioni sindacali del Dipartimento della pubblica sicurezza ed è composta in pari numero da rappresentanti dell'Amministrazione e da un rappresentante per ognuna delle Organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale e firmatarie dell'Accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento

civile normativamente vigente. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Ufficio Relazioni Sindacali.

2. Sono nominati altrettanti componenti supplenti, al fine di garantire il funzionamento della Commissione in caso di assenza o impedimento di uno o più membri effettivi.
3. I componenti di parte pubblica sono individuati con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza. La designazione ha validità fino alla scadenza della Commissione.
4. Nel decreto di cui al comma 3 sono indicati anche i componenti, effettivi e supplenti di parte sindacale, designati da ciascuna Organizzazione sindacale firmataria dell'Accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile normativamente vigente. I nominativi sono comunicati all'Ufficio per le relazioni sindacali entro quindici giorni dalla richiesta dell'Amministrazione. In caso di mancato riscontro nel termine citato, l'Amministrazione, nel rispetto della natura paritetica della Commissione, adotterà il provvedimento con i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali aventi titolo designati.

#### **Art. 4 - Durata**

La Commissione resta in carica per tutto il periodo di durata dell'Accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile normativamente vigente.

#### **Art. 5 - Funzionamento**

1. La Commissione è convocata dal Presidente con comunicazione scritta inviata dall'Ufficio per le relazioni sindacali ai singoli componenti almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'adunanza, fatti salvi i casi di urgenza che devono essere motivati nella convocazione.
2. La Commissione viene attivata a seguito di richiesta scritta di esame della questione controversa avanzata dalla parte interessata. La richiesta deve indicare puntualmente i fatti e gli elementi di diritto sui quali si fonda e alla stessa deve essere allegata la documentazione di supporto; l'Ufficio per le relazioni sindacali, ove ritenuto necessario, provvede ad acquisire gli ulteriori elementi occorrenti per la valutazione della controversia. La

richiesta diretta alla Commissione deve essere presentata, per il tramite dell'Ufficio per le relazioni sindacali, entro trenta giorni dall'insorgere della controversia.

3. Per la validità delle delibere della Commissione è richiesta la presenza di almeno due terzi dei componenti ed il voto favorevole della metà più uno dei componenti; in caso di parità il Presidente esprime il proprio voto.
4. Le delibere della Commissione sono redatte in sede di riunione, nel corso della quale ne viene data lettura. Le delibere sottoscritte dal Presidente e dai componenti vengono portate a conoscenza di tutte le sedi centrali e periferiche dell'Amministrazione che si conformeranno al contenuto delle stesse.

#### **Art. 6 - Incompatibilità**

I componenti di parte pubblica non possono rivestire cariche sindacali e qualora le assumano hanno l'obbligo di informarne l'Ufficio per le relazioni sindacali affinché adotti tutti gli atti istruttori necessari per la sostituzione, ai sensi dell'art. 3, comma 4.

#### **Art. 8 - Sede**

La Commissione espleta la propria attività presso la sede del Dipartimento della pubblica sicurezza. Referente della Commissione è l'Ufficio per le Relazioni Sindacali.

#### **Art. 9 - Adozione e modifiche**

1. Il presente regolamento viene adottato, senza particolari formalità, nella prima seduta utile della Commissione, a maggioranza dei componenti.
2. Eventuali modifiche o integrazioni sono adottate ai sensi del comma 1.